



*Dott.ssa Saramaria Carcangiu*  
*Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile*

## COMUNE DI GENONI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Verbale n. 14**  
**Data 09.10.2019**

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  
2019/2021 E APPLICAZIONE AVANZO LIBERO.**

L'anno 2019, il giorno nove del mese di Ottobre, l'organo di revisione economico finanziaria, del Comune di Genoni, Dott.ssa Saramaria Carcangiu, esprimere il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 06.09.2019 avente ad oggetto: " **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E APPLICAZIONE AVANZO LIBERO.**"

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";
- Considerato che :
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;

in data 15/05/2019 con deliberazione n.11 è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2018 dal quale risulta un avanzo di amministrazione così composto:



*Dott.ssa Saramaria Carcangiu*  
*Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile*

|                                          | 2018              |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Risultato di amministrazione</b>      | <b>816.995,15</b> |
| <b>Di cui:</b>                           |                   |
| <b>Parte accantonata</b>                 | <b>65.265,46</b>  |
| <b>Parte vincolata</b>                   | <b>375.330,04</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b> | <b>25.154,95</b>  |
| <b>Parte disponibile</b>                 | <b>351.244,70</b> |

che ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spesi e, sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;

Visti gli atti pervenuti al sottoscritto organo di revisione, dai quali risulta che si rende necessario procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio dell'esercizio 2019, per l'importo totale di € 6.792,98, da destinare al finanziamento di spese in conto capitale per **€ 6.792,98**. Inoltre si rende indispensabile procedere ad una variazione di bilancio per finanziare le esigenze sopravvenute che sono compensate da maggiori entrate, da maggiori uscite e da minori spese;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 come risulta dal prospetto predisposto dal responsabile del servizio finanziario ed inviati per posta certificata.

Richiamato l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal T.U.E.L. con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa;

Richiamato che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Considerato che nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 06.09.2019 si da atto:

Comune di Genoni prot. n. 0005285 del 10-10-2019 arrivo cat. 2 cl. 11



*Dott.ssa Saramaria Carcangiu*  
*Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile*

"del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000."

che l'Ente non si trova in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizza in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, e sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

VISTO il prospetto degli equilibri di bilancio di cui al D.M. Economia e Finanze 30 marzo 2016 dal quale risulta il permanere degli equilibri di bilancio ;

Preso atto dei pareri, favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inseriti nella proposta di variazione al bilancio di previsione 2019/2021.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità e secondo le priorità stabilite dalla normativa vigente e sempre che l'Ente non si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del T.U.E.L.

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all'oggetto .

L'organo di revisione economico-finanziaria